

## PROVINCIA DI BRINDISI Servizio Ambiente ed Ecologia

Cod. Fisc.; 80001390741 Part. IVA: 00184540748 c.a.p., 72100 – Piazza S. Teresa - Tel. 0831/565111

N. 4898 di prote

Brindisi, <u>11 FEB, 2015</u>

solo pec:

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi

Viale Arno n. 33 Brindisi

uffprotocollo.asibr@legalmail.it

Regione Puglia - Servizio Eologia Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA/VAS servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

> Regione Puglia Servizio Rischio Industriale Ufficio Inquinamento e grandi impianti servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

> > Regione Puglia Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ARPA Puglia - Direzione Scientifica dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale – Piattaforma per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti industriali di Brindisi.

In riferimento all'istanza, in atti al prot. n. 55571 del 17/07/2012, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Piattaforma per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti industriali (impianto di Termodistruzione e impianto di trattamento acque reflue industriali), a seguito di diversa corrispondenza intercorsa tra il proponente e il Servizio scrivente, con nota protocollo n. 40529 del 17 giugno 2013, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunicavano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in questione assegnando 10 giorni per la presentazione di osservazioni.

Codesto Consorzio, con nota del 28 giugno 2013, in atti al protocollo n. 44320 del 2 luglio 2013, ha presentato le proprie osservazioni.

Tanto premesso, tenuto conto delle osservazioni presentate, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente si richiama quanto fatto presente con la suddetta nota protocollo n. 40529 del 17 giugno 2013 in ordine alla necessità di sottoporre il progetto in questione alla preventiva Valutazione d'Impatto Ambientale. Si precisa a riguardo che lo scrivente Servizio già con nota prot. n. 4858 del 22/01/2013 ha rappresentato al proponente che il prosieguo del procedimento di AIA era subordinato al preventivo esperimento della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale. A seguito di istanza da parte del proponente il Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 397 del 28/11/2014 ha espresso Valutazione di impatto ambientale negativa relativa alla piattaforma in questione.

In via subordinata si rappresenta, inoltre, che questo Servizio con nota protocollo n. 6940 del 30 gennaio 2013 in ordine alla carenza della documentazione trasmessa faceva presente che:

- per quanto riguarda l'individuazione delle BAT il proponente ha trasmesso un mero elenco tabellare che si riferisce al solo impianto di Termodistruzione. Lo stesso risulta alquanto sommario e carente in quanto manca dell'analisi sulla base della quale si è optato per una specifica BAT. Si rappresenta che i documenti di riferimento sulla base dei quali procedere all'individuazione delle migliori tecniche disponibili sono le linee guida nazionali di recepimento delle BREF comunitarie, oltre che le BREF comunitarie stesse; preme rilevare che il procedimento di individuazione delle migliori tecniche disponibili, BAT o MTD, è un procedimento che, secondo quanto riportato nei BREF comunitari di riferimento e nelle linee guida nazionali deve basarsi sulle seguenti considerazioni a cui il proponente deve dare puntuale riscontro:
- confronto con i BREF applicabili al caso in esame; a riguardo il proponente per ogni singolo intervento previsto dovrà specificamente indicare se il caso di specie è trattato totalmente o solo parzialmente dalle linee Guida Nazionali indicando la più aggiornata BREF comunitaria applicabile; inoltre il proponente dovrà fare puntuale riferimento a tutte le BAT applicabili al caso in esame e riportate, in via esemplificativa ma non esaustiva, nei seguenti documenti di riferimento:
  - BREF Comunitari: "Waste incineration", "Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector", "Waste treatments industries", "Economics and cross-media Effets", "General principles of Monitoring", "Emissions from Storage";
  - linee guida nazionali;
- generazione delle alternative: ciascuna alternativa è il risultato di possibili combinazioni di tecniche associate alle singole fasi;
- valutazione qualitativa per ogni opzione delle emissioni e dei consumi;
- valutazione qualitativa degli effetti di ogni scelta impiantistica alternativa;
- effetto complessivo in base al quale è stata prescelta la soluzione impiantistica, descritta nelle schede, sulla base di quanto disposto dalle Linee guida nazionali di settore oltre che sulla base di quanto disposto dalle BREF comunitarie di settore oltre che dalla BREF "Economics and cross-media Effets".

Come fatto presente con nota protocollo n. 40529 del 17 giugno 2013 la documentazione trasmessa dal Consorzio ASI il 3 giugno 2013, in atti al protocollo n. 37815 del 6 giugno, è stata ritenuta non esaustiva rispetto a quanto richiesto da questo Ufficio; alla luce di ciò con la stessa nota questo Servizio rappresentava che sulla base della documentazione complessivamente prodotta, le carenze sopra enucleate risultano impeditive al prosieguo del procedimento amministrativo. Si precisa che il proponente neanche con la nota del 28/06/2013, prot. n. 44320 del 02/07/2013, ha trasmesso alcuna documentazione integrativa come sopra dettagliato limitandosi di contro a contestare la richiesta di integrazione stessa.

Per quanto attiene invece al versamento degli oneri istruttori, questo Servizio, con nota protocollo n. 4858 del 22 gennaio 2013, comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale congiunta relativamente ai due impianti di seguito indicati:

- Impianto di termodistruzione di rifiuti pericolosi codice IPPC 5.1;
- Impianto di trattamento reflui industriali codice IPPC 5.3;

subordinando detto avvio al versamento dei dovuti oneri; a riguardo questo Servizio in detta nota specificava che l'efficacia dei termini di cui alla presente comunicazione decorrono dalla data di adempimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 2) della L.R. 17/2007. Successivamente questo Servizio ha sollecitato il Consorzio ad effettuare detto adempimento con note:

- protocollo n. 6940 del 30 gennaio 2013;
- protocollo n. 25719 del 17 aprile 2013;
- protocollo n. 34978 del 27 maggio 2013;
- protocollo n. 40529 del 17 giugno 2013;

con la nota prot. n. 44320 del 02/07/2013 di riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in questione il proponente non ha dato nuovamente riscontro a tale richiesta ma di contro ha ritenuto che tale richiesta tutt'al più può condizionare una richiesta di regolarizzazione alla quale subordinare il prosieguo del procedimento. Si rileva a riguardo che a tutt'oggi, il proponente, nonostante le quattro suddette note nelle quali questo Servizio ha richiesto al proponente di effettuare il pagamento degli oneri istruttori, NON effettuando il versamento degli oneri istruttori ha di fatto non ottemperato alla richiamata disposizione regionale.

## Considerato che:

- le carenze nella documentazione trasmessa compreso oneri istruttori, nonostante i ripetuti solleciti, fanno si che trova applicazione il comma 4 dell'art. 29-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nella parte in cui dispone che qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata,
- con Determinazione Dirigenziale n. 397 del 28/11/2014 il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha espresso parere negativo di valutazione di impatto ambientale per la piattaforma in questione, sulla base anche del parere negativo del Comitato VIA Regionale il quale ha lamentato numerose carenze nella documentazione presentata alle quali il proponente, tuttavia, non ha dato riscontro.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, questo Servizio ritiene, pertanto, che l'istanza relativa al procedimento in questione si intende ritirata, e pertanto non si darà ulteriore corso al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto della piattaforma per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti industriali di Brindisi.

Copia del presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web della Provincia di Brindisi, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 27 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003.

Si fa presente, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente Dott. EPIFANI Pasquale

